

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE,
L'ASSEGNAZIONE E IL MONITORAGGIO DEI
BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ**

COMUNE DI MANFREDONIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.57 DEL 29.09.2021

SOMMARIO

Il presente Regolamento è suddiviso nelle seguenti parti:

- Capo I - Principi Finalità ed Oggetto;
- Capo II - Acquisizione del Bene;
- Capo III - Assegnazione del Bene;
- Capo IV - Supporto e Monitoraggio;
- Capo V - Condizioni Generali.

CAPO I - Principi Finalità ed Oggetto

Articolo 1 - Principi e Finalità

1. Il Comune di Manfredonia (nel seguito Comune), in conformità alle finalità del d.lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii., promuove la valorizzazione ed il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità entrati a far parte del proprio patrimonio indisponibile, come strumento di promozione, crescita e rafforzamento della cultura della legalità, della giustizia sociale, della solidarietà e per combattere l'emarginazione, l'isolamento e la disoccupazione.
2. Il presente Regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per l'acquisizione e l'utilizzazione dei beni immobili confiscati.
3. Il Comune, per il perseguimento delle finalità di cui al co. 1 del presente articolo, conforma la propria azione amministrativa ai principi di legalità, uguaglianza, imparzialità, sostenibilità, pubblicità e trasparenza.
4. Ai sensi dell'art. 48 co. 3 lett. c) del d.lgs. n. 159/2011, il Comune, provvede a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti. L'elenco, reso pubblico sul sito internet istituzionale del Comune, è aggiornato annualmente, comunque ogni qualvolta intervengano delle modifiche di qualsiasi genere e natura. L'elenco presente nel sito deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, l'oggetto, la tipologia di attività svolta, la durata e gli estremi dell'atto di concessione.

Articolo 2 - Oggetto

I beni immobili confiscati alla criminalità, trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, in base all'art. 48 co. 3 lettera c) e d) e dell'art. 48 co. 4-bis del d.lgs. n. 159/2011 sono utilizzati esclusivamente per le finalità riportate nel seguito.

1. Istituzionale, per il quale sono previsti:
 - a. il disagio abitativo nel quale rientra l'impiego degli immobili, per il quale il Comune tramite Avviso Pubblico, incrementa l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale (comprendente l'emergenza abitativa);
 - b. il soddisfacimento delle esigenze del Servizio del Comune richiedente.
2. Sociale, il Comune promuove l'utilizzazione a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità come strumento di sviluppo e riscatto del territorio. L'affidamento del bene confiscato è finalizzato alla realizzazione di attività sociali a favore del territorio per promuovere la legalità e accrescere la giustizia e la coesione sociale, al fine di offrire opportunità di sviluppo economico e culturale e di trasformare i beni confiscati in luoghi di crescita personale e di aggregazione per la Cittadinanza. Le aree di intervento sono quelle relative alle attività che possono essere svolte dagli ETS come contenuto nell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017.
3. Economica, in questo caso il Comune deve dimostrare la contestuale presenza di tre presupposti:
 - a) impossibilità di utilizzare il bene direttamente o indirettamente;
 - b) uso dei proventi esclusivamente a scopi sociali;
 - c) pubblicità sul sito del Comune del reimpiego per finalità sociale dei proventi derivanti dalla finalità economica.La finalità lucrativa è ammessa soltanto in via residuale.

Articolo 3 - Assegnazione Provvisoria del Bene

1. Con la destinazione del bene agli aventi diritto si raggiunge il fine ultimo della legislazione antimafia diretto a restituire, dopo la confisca definitiva, i patrimoni allo Stato e agli Enti Territoriali che hanno subito il fenomeno criminale.
Questo fondamentale obiettivo è conseguibile, talvolta, anche in via anticipata rispetto alla confisca definitiva, mediante l'istituto dell'assegnazione *provvisoria*, già applicato in via di prassi sotto la vigenza della L. n. 575/1965 e che, a seguito della riforma alla legislazione antimafia di cui alla L. n. 161/2017, ha trovato una espressa consacrazione legislativa (art. 110, co. 2, lett. b) e c), e 112, co. 4, lett. d) e co. 5, lett. b) del d.lgs. n. 159/2011.
2. Mediante l'istituto dell'assegnazione provvisoria, il legislatore ha inteso anticipare gli effetti della destinazione del bene, favorendone l'immediata fruizione da parte dell'avente diritto prima della confisca definitiva e del trasferimento del bene al patrimonio dell'Erario o dell'avente diritto ai sensi delle disposizioni di legge.
L'istituto dell'assegnazione provvisoria consente di incrementare, se possibile, la redditività dei beni giacché si evita che vengano vandalizzati i cespiti e si consente di conservarne/incrementarne il valore grazie alla manutenzione effettuata direttamente dal soggetto utilizzatore. Il ricorso all'istituto dell'assegnazione

provvisoria risulta quanto mai opportuno laddove, in conformità con quanto disposto dal codice antimafia, si volesse programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca (art. 112, co. 4, lett. b) del d.lgs. n. 159/2011). A tal fine l'art. 38, co. 5 del d.lgs. n. 159/2011, impone all'Agenzia Nazionale di pubblicare sul proprio sito internet l'elenco dei beni immobili entro 6 mesi dal decreto di confisca di secondo grado, onde facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto.

3. Al fine di non frustrare questa finalità è opportuno che, prima di formulare al Giudice Delegato apposita istanza ai sensi dell'art. 40, co. 3 del d.lgs. n. 159/2011, l'Amministratore Giudiziario richieda la formale espressione di un parere da parte dell'Agenzia Nazionale. La preventiva espressione del parere da parte dell'Agenzia Nazionale è necessaria anche per ottemperare alle previsioni in materia di verifica preventiva dei fabbisogni allocativi delle Amministrazioni Statali giacché il cespite interessato dall'assegnazione provvisoria potrebbe essere utilizzato da un'amministrazione erariale per ridurre le locazioni passive.
4. L'istituto dell'assegnazione provvisoria può essere attivato da qualsiasi portatore di interesse (aventi diritto ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 159/2011, Amministratore Giudiziario, Agenzia Nazionale, etc.). Quanto alla forma procedimentale, essa varia a seconda della fase processuale e diversi potrebbero essere gli adempimenti richiesti; in ogni caso si ritiene che debba garantirsi la massima trasparenza e diffusione dell'iniziativa anche mediante Avviso Pubblico.

CAPO II - Acquisizione del Bene

Articolo 4 - Condizioni per l'acquisizione dei beni immobili

I beni immobili confiscati alla criminalità possono essere acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune qualora venga accertata la conformità dei luoghi rispetto ai titoli abilitativi eventualmente rilasciati oppure se il Comune ha intenzione di farsi carico di eventuali sanatorie.

Articolo 5 - Processo di partecipazione e progettazione

1. Il fine della destinazione dei beni è la promozione e lo sviluppo di strategie e politiche volte all'ascolto, alla partecipazione della collettività e dei suoi attori e allo sviluppo di attività economiche. A tal fine, il Comune pone in capo al Settore "Urbanistica e Sviluppo sostenibile", di concerto con i Servizi Sociali, la responsabilità per la realizzazione di:
 - a. incontri con la Cittadinanza e con i vari Enti del Terzo Settore (ETS), le Reti e forme di coordinamento territoriale degli ETS, anche a livello sovracomunale (CSV, Forum, Coordinamenti regionali/provinciali tematici, etc.) come momenti di ascolto e contributo alle ipotesi progettuali e come occasioni di divulgazione e sensibilizzazione dei temi della legalità e della lotta alle mafie.
 - b. Riunioni con i rappresentanti dei Comuni del territorio con l'obiettivo di:
 - mettere in relazione le esperienze in essere sui beni confiscati nei Comuni della Zona e i beni presenti nelle banche dati contenenti le informazioni rese disponibili dall'Agenzia Nazionale;
 - condividere con i Comuni le proposte sulle politiche di destinazione, tenendo conto delle esigenze emerse dalla Cittadinanza e dagli ETS;
 - in caso non sia disponibile, elaborare l'elenco dei Servizi attivati nella Zona dagli ETS, dalle Reti e aggregazioni territoriali sui beni immobili.
2. Gli incontri con la Cittadinanza e con gli ETS saranno convocati almeno una volta l'anno dall'Assessore delegato;
3. Agli incontri della Zona potranno essere invitati ANCI Puglia, rappresentanze di Regione e Provincia, rappresentanze della Prefettura e dell'Agenzia Nazionale, ove possibile, Autorità Giudiziarie del distretto e le principali Fondazioni donatrici presenti sul territorio.

Articolo 6 - Funzione d'indirizzo

1. L'Assessore incaricato a trattare la materia dei beni confiscati esercita la funzione di indirizzo, e, tenuto conto delle esigenze del territorio, delle risultanze degli incontri con la Cittadinanza, di cui all'art. 5, e dei sopralluoghi di cui all'art. 7 co. 3, propone alla Giunta le finalità d'uso di ciascun immobile presente nel territorio Comunale.
2. Con Deliberazione di Giunta comunale vengono individuati i beni da acquisire in base all'art. 2 del presente Regolamento e più precisamente:
 - con gestione diretta da parte del Comune:

- a finalità istituzionale, e in tal caso, il Servizio responsabile in materia di beni confiscati assegnerà il bene al Servizio comunale richiedente per l'utilizzo o a finalità istituzionale per il disagio abitativo tramite Avviso Pubblico;
- a finalità sociale facendosi coadiuvare da Associazioni ed altri ETS individuati tramite Avviso Pubblico;
- a gestione indiretta con assegnazione tramite Procedura di Evidenza Pubblica ai soggetti di cui all'art. 48 co. 3 lett. c) del d.lgs. n. 159/2011 con l'indicazione delle relative aree di intervento.
In tal caso, il Servizio competente in materia di beni confiscati avvierà le necessarie procedure. L'Avviso Pubblico rivolto agli ETS può essere proposto anche prima della richiesta di destinazione del bene, a scopo esplorativo tramite Bando Preliminare. In caso di esito positivo di detto Bando, il progetto da realizzare sarà quello indicato nel Bando Preliminare e non sarà necessario ripercorrere l'attività di emissione di un nuovo Bando dopo la destinazione formale del bene.
- a finalità economiche come specificato dall'art. 2. co. 3.

Articolo 7 - Manifestazione di interesse

1. Al fine di acquisire il bene confiscato, il Comune deve rispondere alla manifestazione di interesse emessa dall'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati.
2. La competenza a rispondere alla manifestazione di interesse è del Servizio responsabile in materia di beni confiscati che rappresenta l'interfaccia con l'Agenzia Nazionale, secondo l'interesse espresso dall'Assessore con delega ai beni confiscati allegando la delibera di Giunta come da art. 2 del presente documento e la delibera di approvazione del Consiglio Comunale (TUEL art. 42 co. 2 lettera l).
3. La manifestazione di interesse è preceduta dalla seguente fase istruttoria:
 - a) espletamento di uno specifico sopralluogo tecnico congiunto ad opera dei competenti Servizi dei Settori "Urbanistica" e "Servizi Sociali" avente ad oggetto il bene confiscato di cui il Comune intende richiedere l'acquisizione. Il sopralluogo è coordinato dal Servizio competente in materia di beni confiscati e concordato con l'Agenzia Nazionale;
 - b) predisposizione di un verbale a cura dei citati Servizi competenti in materia di beni confiscati, contenente i rilievi effettuati dai Servizi tecnici coinvolti nell'espletamento del sopralluogo di cui al punto che precede, in merito a:
 - stato dei luoghi;
 - stato di occupazione;
 - stato di manutenzione;
 - consistenza;
 - conformità urbanistica dei luoghi;
 - abitabilità e titoli edilizi;
 - difformità edilizie ed indicazione di eventuale sanabilità, laddove le stesse costituiscano violazione alle norme urbanistiche vigenti;
 - c) trasmissione al Servizio competente in materia di beni confiscati dei riscontri e della documentazione tecnica prodotta in relazione agli elementi elencati al punto precedente.
4. Il Servizio competente in materia di beni confiscati presenta la risposta alla manifestazione d'interesse all'Agenzia Nazionale allegando la delibera di Giunta e la delibera di approvazione del Consiglio Comunale. Qualora il Comune non intenda acquisire il bene dovrà darne comunicazione all'Agenzia Nazionale motivandone la decisione.

Articolo 8 - Acquisizione al patrimonio indisponibile

1. A seguito del decreto di trasferimento del bene confiscato da parte dell'Agenzia Nazionale, il Servizio competente in materia di beni confiscati, trasmette il decreto di destinazione e concorda con l'Agenzia Nazionale e il Servizio Patrimonio del Comune coinvolte nel procedimento, la data per la consegna materiale del bene.
2. Il Servizio Patrimonio prende in consegna l'immobile, provvede all'aggiornamento dell'inventario patrimoniale, alla relativa copertura assicurativa e a tutti gli atti consequenziali di competenza, effettuando la trascrizione presso i Registri immobiliari con vincolo di indisponibilità.

Articolo 9 - Gestione del bene

Il Servizio Patrimonio assume nei confronti del bene tutti gli oneri del proprietario così come previsto dalla vigente normativa civilistica in materia.

CAPO III - Assegnazione del Bene

Articolo 10 - Iter per l'assegnazione del bene confiscato alla criminalità

1. Nel caso di destinazione del bene per finalità sociale da perseguire mediante assegnazione a terzi, il Servizio competente in materia di beni confiscati avvia le procedure per l'assegnazione, a titolo gratuito, mediante Procedura di Evidenza Pubblica, ai soggetti indicati nell'art. 48, co. 3, lett. c) del d.lgs. n. 159/2011.
2. A tal fine, nel rispetto dei principi di buona amministrazione, legalità, uguaglianza, imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità, il Servizio competente in materia di beni confiscati predispone il Bando o il Bando Preventivo. I Bandi possono essere a livello sovracomunale ed in forma coordinata (da pubblicare sull'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.manfredonia.fg.it che deve contenere tutti gli elementi di identificazione del bene confiscato da assegnare, in particolare: finalità d'uso del bene, modalità di presentazione dei progetti, criteri e parametri per l'assegnazione dei punteggi ai singoli progetti, ubicazione e consistenza, fotografie, planimetrie, dati della classificazione catastale, impianti sussistenti ed esistenza di condominio.
3. Sono requisiti di ammissione al Bando e al Bando Preventivo:
 - a) la costituzione formale da almeno un anno, precedentemente alla data di pubblicazione del Bando/Bando Preventivo, del soggetto partecipante, documentato mediante l'atto costitutivo e lo statuto che devono essere forniti;
 - b) lo studio di fattibilità con il piano economico-finanziario comprendente una sezione descrittiva con indicazione delle attività e dei servizi che si intendono realizzare e una sezione analitica comprensiva di conto economico previsionale. Tali studi possono anche essere redatti con il supporto di contributi e risorse specialistiche;
 - c) per i soggetti che possono partecipare a gare pubbliche, la produzione della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 relativamente all'insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all'art. 80 co. 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), d.lgs 50/2016 (Motivi di esclusione) redatta da parte del soggetto partecipante al bando;
 - d) La dichiarazione sostitutiva di certificazione in base all'art. 46 e 47 DPR n. 445/2000, da trasmettere entro 30 gg dall'intervenuta modificazione dei dati dichiarati del soggetto partecipante al Bando/Bando Preventivo;
 - e) indicazioni delle possibili migliorie che si intendono effettuare, nel caso di assegnazione del bene, a valle della aggiudicazione del bando. Per i prestatori di servizi ed esecutori di lavori si dovranno coinvolgere quelli appartenenti alla *white list* della Prefettura indicando la tipologia dei lavori loro assegnati. Laddove la *white list* non fosse disponibile, occorre specificare i codici ATECO relativi alle aziende da coinvolgere;
 - f) per gli ETS si rinvia al registro unico previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore (RUNTS) e, nel caso non fosse ancora istituito, rimangono valide le iscrizioni precedenti ai rispettivi albi ed elenchi;
 - g) relazione descrittiva delle attività già svolte in precedenti esperienze;
 - h) elenco della compagine sociale degli amministratori e di chi svolge funzioni direttive all'atto della presentazione della domanda e nei due anni precedenti.

Non possono concorrere alla concessione quegli organismi dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che ivi svolgono funzioni direttive, o che le abbiano svolte in un periodo (biennio) precedente, né quegli organismi nei quali ci siano soci che versano in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla Legge. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere indirizzata al Sindaco ed inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero, a mezzo PEC.

Articolo 11 - Commissione per la selezione pubblica dell'assegnatario e criteri generali di valutazione

1. La valutazione delle proposte verrà effettuata da una Commissione Giudicatrice in conformità all'art. 77 del d.lgs 50/2016. La nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte.
La Commissione Giudicatrice (di 3 o 5 componenti incluso il Presidente) è composta dal dirigente del Servizio competente in materia di beni confiscati (Presidente della Commissione), e da altri 2 o 4 componenti. I membri della Commissione vengono nominati nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi. Per i beni particolarmente importanti/simbolici/complessi, possono partecipare membri esterni residenti nei Comuni della Zona (con partecipazione a titolo gratuito).

2. La Commissione valuta le proposte progettuali pervenute entro i termini previsti dal Bando, dal Bando Preliminare o dall'Avviso Pubblico in base alle condizioni del presente Regolamento. Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal Responsabile del Procedimento (RUP).
3. Nella valutazione delle proposte la Commissione Giudicatrice dovrà tener conto:
 - a) dei criteri e parametri esplicitati nel Bando (o nell'Avviso Pubblico in base alle condizioni del presente Regolamento);
 - b) per i progetti che prevedono attività economiche sarà redatto lo studio di fattibilità comprendente una sezione descrittiva e una sezione analitica comprovanti la sostenibilità economica, ambientale e organizzativa del progetto, con specifico riferimento allo svolgimento e alla continuità delle attività e al mantenimento della struttura e ad eventuali risvolti occupazionali derivanti dall'utilizzo del bene;
 - c) dell'impatto potenziale che il progetto è in grado di produrre sul tessuto sociale e/o economico del territorio in cui insiste il bene in termini di riappropriazione del bene da parte della collettività e delle eventuali ricadute occupazionali del progetto;
 - d) eventuali esperienze pregresse nel settore di intervento cui è destinato il bene;
 - e) eventuali esperienze pregresse nella gestione di beni confiscati;
 - f) complementarietà della proposta progettuale con le attività già in essere e svolte dal soggetto proponente negli ambiti di riferimento;
 - g) composizione di Reti di Comuni e di eventuali Consorzi coinvolti nel progetto.
4. La Commissione produrrà il verbale con gli esiti delle valutazioni e la proposta di aggiudicazione che verrà trasmessa all'Area/Dirigente RUP, il quale effettuerà le verifiche del caso sul possesso dei requisiti vincolanti e sulle autocertificazioni. Al termine delle verifiche, se l'esito è positivo, il Dirigente incaricato formalizzerà l'aggiudicazione definitiva e sottoscriverà il contratto di concessione.

Articolo 12 - Disposizione dirigenziale di assegnazione del bene

1. Il Servizio competente in materia di beni confiscati provvede, con Disposizione dirigenziale, ad assegnare il bene confiscato al/i soggetto/i individuati dalla Commissione Giudicatrice di cui al precedente art. 11, all'esito del procedimento.
2. Tale Disposizione deve contenere:
 - a. l'esatta individuazione del bene, integrata dalle relative planimetrie e degli estremi catastali;
 - b. l'esatta individuazione della finalità sociale cui il bene è destinato e del progetto da realizzare;
 - c. gli oneri dell'assegnatario e le modalità di utilizzo del bene;
 - d. la durata dell'assegnazione;
 - e. il divieto di sub-affidamento;
 - f. il termine entro il quale devono essere avviate le attività progettuali;
 - g. l'indicazione delle modalità di controllo che saranno attivate dal Comune, con la precisazione delle condizioni gravi che comportano la revoca dell'assegnazione, quali ad esempio l'informazione ricevuta dalle competenti autorità giudiziarie che il bene è rientrato in possesso della criminalità;
 - h. le condizioni per l'eventuale rinnovo, in conformità con quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 13 - Durata dell'assegnazione ed eventuale rinnovo

1. La durata della concessione è determinata in funzione dell'attività che verrà espletata all'interno del bene e dovrà essere congrua rispetto all'investimento espletato per lo sviluppo del progetto sul bene.
2. Sarà compito del Servizio responsabile in materia di beni confiscati di sincronizzare i tempi della concessione con quelli della durata del servizio fornito.
3. La richiesta di rinnovo dovrà essere indirizzata al Sindaco ed all'Area/Direzione almeno sei mesi prima della scadenza e dovrà essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
4. Il concedente ha la facoltà di procedere o meno al rinnovo, con atto motivato tenendo conto delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento.

Articolo 14 - Riconsegna del bene

1. Alla scadenza della concessione e/o del rinnovo, l'assegnatario ha l'obbligo di restituire il bene assegnato nella sua integrità, libero da persone e da cose, previa verifica delle loro condizioni da parte del Servizio competente in materia di beni confiscati, il quale coinvolgerà le Aree/Direzioni competenti.

2. L'assegnatario non potrà avanzare alcuna pretesa economica per le eventuali migliorie apportate all'immobile durante il periodo di assegnazione anche in caso di revoca anticipata o rinuncia per qualsiasi causa.
3. All'atto della riconsegna, viene redatto un verbale dal Servizio competente per i beni confiscati e consegnate le chiavi di accesso al bene al Servizio Patrimonio. Qualora vengano riscontrati danni e/o manufatti abusivi all'interno del bene concesso, il Comune richiede all'assegnatario l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di non ottemperanza, provvede all'addebito in danno dei costi. Allo stesso modo si procede nel caso in cui, al momento della riconsegna, sussistano morosità a qualsiasi titolo in capo all'assegnatario (utenze, tributi, spese condominiali, ecc.).

Articolo 15 - Oneri degli assegnatari dei beni confiscati

Tutti gli assegnatari del bene devono:

1. farsi carico di tutte le spese di manutenzione ordinaria (spese di registrazione del contratto, oneri condominiali, utenze, arredi, copertura assicurativa per l'immobile e le persone con massimale almeno pari al valore di stima del bene) e di tutto quanto previsto nella Concessione stipulata con il Servizio competente in materia di beni confiscati, ferme restando le eventuali agevolazioni previste con Delibere di Consiglio Comunale per i tributi locali;
2. in caso di interventi di manutenzione straordinaria, chiedere preventivamente l'autorizzazione al Servizio Patrimonio. Gli interventi vanno eseguiti a regola d'arte e sono sottoposti al controllo da parte dei Servizi tecnici competenti;
3. restituire il bene nella sua integrità, come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso si riscontrino, al momento della restituzione, danni al bene concesso, il Comune richiede all'assegnatario l'immediato ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza il Comune provvede in danno addebitando i costi all'assegnatario, ovvero richiede il relativo risarcimento;
4. consentire al Servizio competente in materia di beni confiscati di effettuare i controlli previsti all'art. 18 del presente Regolamento;
5. i soggetti assegnatari non possono procedere al sub-affidamento del bene confiscato o di parte di esso, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito.

Gli assegnatari del bene, inoltre, devono:

- a. avviare le attività di cui ai progetti entro tre mesi dalla consegna del bene, pena la revoca dell'assegnazione senza obbligo di indennizzo da parte del Comune.
- b. realizzare, almeno una volta all'anno, un'iniziativa divulgativa sulle finalità del progetto e sulle attività realizzate e consentire al Comune la possibilità di organizzare iniziative istituzionali nel bene confiscato;
- c. inviare al Servizio competente in materia di beni confiscati l'elenco nominativo dei soci, degli amministratori e del personale impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività progettuali, comunicando tempestivamente ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- d. trasmettere al Servizio competente in materia di beni confiscati una relazione annuale sulle attività svolte ed effettuati relativi a utenze e servizi a rete a carico dell'assegnatario;
- e. esporre nel bene assegnato una targa di dimensioni cm. 60x90 sulle quale dovrà essere apposta, oltre al logo del Comune, anche la dicitura "Bene confiscato alla criminalità".

Articolo 16 - Concessione

1. A seguito della Disposizione dirigenziale di cui al precedente art.12, il Servizio competente in materia di beni confiscati, dopo le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e del codice degli appalti, invita l'assegnatario a sottoscrivere, entro 30 giorni, la concessione che regola le obbligazioni reciprocamente assunte.
2. La mancata sottoscrizione di cui al comma precedente, se dovuta a cause imputabili all'aggiudicatario, comporta la decadenza dal diritto all'assegnazione.
3. La concessione deve prevedere tutti gli oneri e gli obblighi dell'assegnatario legati alla corretta gestione e all'utilizzo del bene.

CAPO IV – Attività di Monitoraggio

Articolo 17 - Attività di monitoraggio

1. Il Servizio competente in materia di beni confiscati effettua il controllo circa il corretto utilizzo del bene assegnato ed il rispetto degli obblighi assunti dall'assegnatario attraverso la procedura di monitoraggio:
 - a. effettua periodicamente le necessarie verifiche attraverso interviste con gli operatori e/o sopralluoghi diretti a verificare lo stato dei luoghi ed il corretto svolgimento dell'attività per cui l'assegnazione è stata effettuata.
 - b. il Servizio competente in materia di beni confiscati si avvale della collaborazione dei competenti Servizi comunali di volta in volta competenti in relazione allo svolgimento delle eventuali attività progettuali;
 - c. per l'attività di monitoraggio il Comune, in base ai partenariati costituiti, si può avvalere di Organizzazioni nazionali, Fondazioni, Associazioni ed esperti indipendenti nei settori collegati alle attività concretamente svolte nei beni confiscati.
2. Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, il Servizio competente in materia di beni confiscati provvede ad istruire un rapporto annuale che viene trasmesso al Sindaco e all'Assessore con delega ai beni confiscati.
3. A fronte di ogni incontro del gruppo di Monitoraggio verrà redatto un verbale e opportunamente archiviato.
4. Il Sindaco invierà il report a frequenza annuale all'Agenzia Nazionale per informare sullo stato dell'assegnazione o alternatively utilizzerà i sistemi informatici disponibili e resi fruibili agli Enti Territoriali dall'Agenzia Nazionale.
5. Le informative sulle attività di natura progettuale saranno condivise negli incontri di Zona e con la Cittadinanza.

CAPO V - Condizioni Generali

Articolo 18 - Cessione del bene e del contratto

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione nè cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto, funzioni organizzative ed attività previste nel progetto e nella concessione.

Articolo 19 - Contraddittorio

Nel caso in cui dalle attività di monitoraggio di cui all'art. 17, emergano gravi criticità o irregolarità, sentito l'Assessore con delega ai beni confiscati, si procede al contraddittorio con gli ETS. A valle di questo potrebbe essere necessaria la revoca dell'assegnazione del bene senza obbligo di indennizzo da parte del Comune e alla conseguente riconsegna, con le modalità stabilite all'art. 14.

Articolo 20 - Diversa destinazione del bene

1. Il Servizio responsabile in materia di beni confiscati, in caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'assegnazione del bene confiscato che comporti un cambio di destinazione del bene (da sociale a istituzionale o viceversa), fornisce la comunicazione all'Agenzia Nazionale, quindi il Comune procede alla nuova fase di assegnazione del bene.
2. Qualora il Servizio responsabile in materia di beni confiscati rilevasse che la destinazione inizialmente individuata e comunicata all'Agenzia Nazionale fosse inapplicabile sul territorio potrà chiedere supporto al Comune e/o all'Agenzia stessa.

Articolo 21 - Disposizioni transitorie

1. Per quanto riguarda le assegnazioni di beni confiscati alla criminalità effettuate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 29/09/2021, alla scadenza dell'assegnazione verrà effettuata una valutazione in capo alla Commissione Giudicatrice al fine di valutare se lo stesso debba essere riassegnato ai precedenti assegnatari per ragioni di merito del progetto, oppure se si dovrà procedere secondo le procedure previste dal presente Regolamento, in base all'art. 12, ferma restando la possibilità per i precedenti assegnatari di partecipare alle nuove procedure selettive avviate per il medesimo bene. La decisione della Commissione sarà opportunamente verbalizzata.
2. Per quanto riguarda le assegnazioni di beni confiscati alla criminalità effettuate con una Procedura ad Evidenza Pubblica prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, alla scadenza del primo periodo di assegnazione in essere sarà possibile procedere al rinnovo secondo la procedura prevista dall'art. 12 del presente Regolamento.

3. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il rinnovo deve avere una durata tale da allineare le assegnazioni alla durata prevista dal presente Regolamento.

Articolo 22 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo alla dichiarazione di esecutività della relativa deliberazione di approvazione dell'organo Consiliare. Il presente Regolamento verrà, altresì, contemporaneamente pubblicato stabilmente sul sito istituzionale del Comune.